



COMUNE DI BORNO

PROVINCIA DI BRESCIA



COPIA

Codice Ente **10272**

DELIBERAZIONE N. 16

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria di **PRIMA** convocazione – seduta pubblica

OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2022

L'anno **DUEMILAVENTIDUE** addì **TRENTA** del mese di **MAGGIO** alle ore **20.00** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. All'appello risultano:

RIVADOSSI MATTEO	SINDACO	Presente
COMINOTTI BETTY	VICE-SINDACO	Presente
BUZZI GIORGIO	ASSESSORE	Presente
RE LUCA	CONSIGLIERE	Presente
GALBARDI LEONE	CONSIGLIERE	Presente
MIOROTTI ANDREA	CONSIGLIERE	Presente
DALLA PALMA LUCA	CONSIGLIERE	Presente
BONIZZONI ELEONORA	CONSIGLIERE	Presente
MAGNOLINI VERONICA	CONSIGLIERE	Presente
ZALESKI ROMAIN C.L.	CONSIGLIERE	Presente
VENTURELLI GIUSEPPE	CONSIGLIERE	Assente

Totale presenti	10
Totale assenti	01

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale **DR.SSA LAURA CORTESI** il quale provvede alla redazione del presente verbale, svolgendo le funzioni previste dall'art. 97, comma 4, del T.U.E.L. – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **SIG. MATTEO RIVADOSSI** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto, posto al n. 4 dell'ordine del giorno.

DELIBERAZIONE N. 16 DEL 30.05.2022

OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2022

Il **Sindaco** dà lettura dell'oggetto posto al n. 04 dell'ordine del giorno: "Determinazione tariffe per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI) – anno 2022" e cede la parola al Vice-Sindaco per relazionare in merito, così come risulta dal verbale della seduta di Consiglio Comunale, cui si rimanda, allegato agli atti della seduta consiliare.

DOPO di chè;

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione del Vice-Sindaco, così come risulta dal verbale della seduta di Consiglio Comunale, cui si rimanda, allegato agli atti della seduta consiliare

UDITI gli interventi del Sindaco e dei Consiglieri Comunali, così come risultano dal verbale della seduta di Consiglio Comunale, cui si rimanda, allegato agli atti della seduta consiliare

PREMESSO:

- che l'art. 1, comma 639, della Legge 27.12.2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), abrogato dalla Legge n. 160/2019, ha istituito l'Imposta unica comunale (IUC), composta dall'Imposta municipale propria (IMU), dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dalla Tassa sui rifiuti (TARI);

- che l'art. 1, comma 738, della Legge 27.12.2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) prevede che, a decorrere dall'anno 2020, l'Imposta Unica Comunale di cui all'art. 1, comma 639, della Legge 27.12.2013, n. 147 è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui rifiuti (TARI);

RICHIAMATI:

- la disciplina inerente la Tassa sui rifiuti (TARI), contenuta nell'art. 1, commi da 641 a 668, della Legge n. 147/2013;

- il Regolamento per l'applicazione detta Tassa sui rifiuti (TARI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 29.06.2021, esecutiva ai sensi di legge;

VISTI, in particolare, i commi da 650 a 683 dell'art. 1 della citata Legge n. 147/2013 che recano la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI), qui di seguito riportati:

- la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria (comma 650);

- il Comune, nella commisurazione della tariffa, tiene conto dei criteri determinati con il Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27.04.1999, n. 158 (comma 651);

- il Comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga" sancito dall'art. 14 della Direttiva 2008/98/C E del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19.11.2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità media ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al D.P.R. n. 158/1999, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il Comune può prevedere per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione di coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato Decreto, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50% e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 (comma 652);

- a partire dall'anno 2018 nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard (comma 653);
- in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2003 ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente (comma 654);
- il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI, in conformità al Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia (comma 683);

PRESO ATTO che l'art. 1, comma 527, della Legge n. 205/2017, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, da esercitarsi con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge istitutiva dell'Autorità medesima e già esercitati negli altri settori di competenza;

VISTI i seguenti atti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA):

- deliberazione del 05.04.2018 n. 226/2018/R/RIF recante *“Avvio di procedimento per l'adozione di provvedimenti di regolazione della qualità del servizio nel ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati”*;
- deliberazione del 18.06.2019 n. 242/2019/A recante *“Quadro strategico 2019-2021 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente”*;
- deliberazione del 07.07.2019 n. 303/2019/R/RIF recante *“Unificazione dei procedimenti di cui alle deliberazioni dell'Autorità 225/2018/R/RIF e 715/2018/R/RIF, volti alla regolazione e al monitoraggio delle tariffe in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, con individuazione di un termine unico per la conclusione dei medesimi”*;
- documento per la consultazione del 30.07.2019 n. 351/2019/R/RIF recante *“Orientamenti per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021”*;
- documento per la consultazione del 30.07.2019 n. 352/2019/R/RIF recante *“Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati – inquadramento generale e primi orientamenti”*;
- deliberazione del 31.10.2019 n. 443/2019/R/RIF, così come integrata con deliberazione n. 57/2020/R/RIF del 03.03.2020 recante *“Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021”* ed il relativo allegato “A” recante *“Metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018-2021 MTR”*;
- deliberazione n. 158/2020/R/RIF del 05.05.2020, con cui è stata prevista l'adozione di alcune misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da Covid-19;
- deliberazione n. 238/2020/R/RIF del 23.06.2020, con la quale sono stati adottati gli strumenti e le regole da applicarsi per garantire la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della deliberazione n. 158/2020/R/RIF;
- deliberazione n. 493/2020/R/RIF del 24.11.2020, di aggiornamento del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021;
- determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui è stato precisato che occorre decurtare dal PEF le seguenti poste: le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33bis del D.L. n. 248/2007; le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI; le entrate derivanti da procedure sanzionatorie; eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente. Nella medesima determinazione, l'Autorità ha ulteriormente chiarito le modalità

operative di trasmissione dei dati, a carico degli Enti Territorialmente Competenti, sulla base delle semplificazioni procedurali previste dall'art. 1 della deliberazione n. 57/2020/R/RIF, che prevede che questi debbano inviare: il PEF, considerando il singolo ambito tariffario, con lo schema previsto all'appendice "1" del MTR; la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui all'appendice "2" del MTR; la dichiarazione di veridicità del gestore, in base allo schema di cui all'appendice "3" del MTR; la delibera di approvazione del PEF e dei corrispettivi tariffari relativi all'ambito tariffario;

- deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 03.08.2021, con la quale è stato avviato il secondo periodo di regolazione tariffaria per il settore dei rifiuti MTR-2, valido dall'anno 2022 all'anno 2025 e sono stati individuati i nuovi principi in base ai quali procedere all'individuazione dei costi ammessi a riconoscimento per la determinazione delle tariffe TARI per il quadriennio 2022/2025;

- determinazione n. 2/DRIF/2021 del 04.11.2021, di approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, approvata con deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 03.08.2021 per il secondo periodo regolatorio 2022/2025;

- deliberazione n. 15/2022/R/RIF del 18.01.2022 "*Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)*";

VISTO il Piano finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani per il quadriennio 2022/2025, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 in data odierna, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge;

DATO ATTO che la formale approvazione del Piano finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2022;

RILEVATO che, dal Piano finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani per il quadriennio 2022/2025, si evince un costo complessivo di gestione, per l'anno 2022, pari ad Euro 561.124,00 (al netto delle detrazioni) di cui Euro 370.775,00 per costi variabili ed Euro 190.349,00 per costi fissi, che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa calcolata per l'anno 2022 secondo il metodo MTR-2, approvato con deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF del 03.08.2021;

VISTI:

- l'art. 1, comma 660, della Legge n. 147/2013, il quale prevede che il Comune può deliberare, con Regolamento di cui all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dal comma 659 – lettere da a) ad e). La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;

- il Titolo IV "*Riduzioni, agevolazioni, esenzioni*" del vigente Regolamento per l'applicazione detta Tassa sui rifiuti (TARI);

- l'art. 112 bis, comma 1, del Decreto Legge n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 77/2020, con il quale viene istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Interno uno specifico fondo con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato al finanziamento di interventi di sostegno di carattere economico e sociale in favore dei Comuni particolarmente colpiti dall'emergenza sanitaria;

- il Decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economica e delle Finanze del 10.12.2020, con il quale è stato ripartito il fondo di cui l'art. 112 bis, comma 1, del Decreto Legge n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 77/2020;

CONSIDERATO:

- che, l'Amministrazione Comunale, intende utilizzare le risorse assegnate al Comune di Borno di cui al fondo art. 112bis, comma 1, del Decreto Legge n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 77/2020 applicando una riduzione della Tassa sui rifiuti (TARI), stimata in complessivi Euro 20.614,25, alle utenze non domestiche con la precisa finalità di calmierare il prelievo tributario;

- che, tale forma di intervento, rientra nelle fattispecie di interventi finanziabili con le risorse di cui al Decreto Legge n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 77/2020;

VISTA la proposta delle tariffe per la Tassa sui rifiuti (TARI) per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base del citato Regolamento comunale e Piano finanziario, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio, in conformità a quanto stabilito dalle normative in materia e nel rispetto delle deliberazioni di ARERA, che allegata alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale;

RITENUTA la suindicata documentazione meritevole di approvazione;

RILEVATO che alle tariffe approvate dal Comune va applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992;

PRECISATO:

- che la Tassa sui rifiuti (TARI) ha natura tributaria non intendendo attivare la tariffa corrispettiva di cui all'art. 1, comma 668, della Legge n. 147/2013 e, pertanto, l'I.V.A. sui costi di gestione non può essere portata in detrazione dal Comune e ne costituisce costo da coprire con il gettito del tributo;

- che la tariffa copre tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente;

- che la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alla quantità e qualità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio compresi i costi di smaltimento;

- che, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 158/1999, l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa è stato ripartito tra le categorie di utenza domestica e non domestica secondo criteri razionali;

VISTI:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 01 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il predetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

- l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147/2013, secondo cui il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI, in conformità al Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

- l'art. 15bis del Decreto Legge n. 34/2019, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 58/2019 secondo cui a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informativo di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998;

- l'art. 1, comma 767, della Legge n. 160/2019 secondo cui le aliquote ed i Regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto ad inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 ed il testo del Regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote ed i Regolamenti vigenti nell'anno precedente;

- il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno del 20.07.2021, con il quale vengono approvate le specifiche tecniche per l'invio delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei Comuni tramite il Portale del Federalismo Fiscale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011;
- la risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 7/DF del 21.09.2021, con la quale si specifica che l'obbligo di trasmissione delle deliberazioni regolamentari e tariffarie nel formato elettronico definito con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno del 20.07.2021 deve ritenersi vigente a decorrere dall'anno di imposta 2022;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 24.12.2021 con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli Enti Locali è stato differito al 31.03.2022;
- l'art. 3 del Decreto Legge 30.12.2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla Legge 25.02.2022, n. 15, con il quale:
 - il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli Enti Locali è stato ulteriormente differito al 31.05.2022 (comma 5 sexiesdecies);
 - in deroga all'articolo 1, comma 683, della Legge n. 147/2013, a decorrere dall'anno 2022, i Comuni, possono approvare i Piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i Regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;
- l'art. 43, comma 11, del Decreto Legge 17.05.2020, n. 50, secondo cui, nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato ad una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione delle tariffe sul prelievo dei rifiuti, dei Regolamenti e dei Piani finanziari TARI coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il Comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;

ACQUISITO il parere del Revisore dei Conti, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Economico-Finanziario – Segretario Comunale, Dr.ssa Laura Cortesi, in ordine alla regolarità tecnica e contabile dell'atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

CON voti favorevoli n. **10**, contrari ed astenuti nessuno espressi per alzata di mano da n. 10 Consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

1) di **approvare**, per l'anno 2022, le tariffe per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI), secondo i prospetti che allegati alla presente deliberazione ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

2) di **dare atto** che le suindicate tariffe entrano in vigore dal 01.01.2022 a condizione che la presente deliberazione venga inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, entro i termini indicati nella normativa meglio descritta in premessa;

3) di **dare atto**, altresì:

- che, per l'anno 2022, per le utenze non domestiche, sarà applicata una riduzione della Tassa sui rifiuti (TARI), stimata in complessivi Euro 20.614,25 e che la predetta somma rientra nelle fattispecie di interventi finanziabili con le risorse di cui al Decreto Legge n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 77/2020;

- che, al fine di snellire e semplificare il procedimento amministrativo, le riduzioni di che trattasi saranno applicate d'Ufficio;

- 4) di **demandare** ai competenti Uffici Comunali le necessarie regolazioni contabili conseguenti alle riduzioni introdotte con la presente deliberazione;
- 5) di **fissare** la scadenza delle due rate di pagamento della TARI al 05 dicembre ed al 05 gennaio;
- 6) di **dare atto** che per quanto non disciplinato con il presente atto si rinvia al Regolamento per l'applicazione detta Tassa sui rifiuti (TARI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 29.06.2021, esecutiva ai sensi di legge;
- 7) di **inviare** la presente deliberazione per via telematica mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 15bis del Decreto Legge n. 34/2019, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 58/2019 entro i termini meglio descritti in premessa;
- 8) di **dare atto** del parere espresso in premessa, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

VISTO l'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

CON voti favorevoli n. **10**, contrari ed astenuti nessuno espressi per alzata di mano da n. 10 Consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

P A R E R I

*Si esprime parere **FAVOREVOLE** in relazione alla regolarità **tecnica e contabile** dell'atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.*

*IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO
IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dr.ssa Laura Cortesi)*

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to MATTEO RIVADOSSI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DR.SSA LAURA CORTESI

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Borno, li

N. _____ REG. PUBBL.

La suesesa deliberazione:

- Ai sensi dell'art. 124, comma 1 del T.U.E.L. – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR.SSA LAURA CORTESI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

- Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000.
- Dichiarata immediatamente eseguibile.

Borno, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DR.SSA LAURA CORTESI

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE IN CARTA LIBERA AD USO AMMINISTRATIVO

BORNO, ADDI'

IL SEGRETARIO COMUNALE